

UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

Via De Campi n. 1 – 38011 CAVARENO (TN)
info@pec.unionealtanaunia.tn.it



ROMENO



CAVARENO



RONZONE

COMUNICAZIONE, MEDIANTE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE, DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI RINNOVO DELLE CONCESSIONI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- Visto l'art. 76, comma 1 bis della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17;
- Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 443 d.d. 19 marzo 2021, e in particolare l'allegato 1, recante *“criteri e a applicare alle procedure di rinnovo delle concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche ai sensi dell'articolo 76, comma 1 bis della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio)”*;
- Richiamato quanto previsto dall'art. 2 co. 2 del suddetto allegato;
- Visto il decreto del Presidente dell'Unione n. 4 del 03.06.2020, di conferimento d'incarico al responsabile dei servizi demografici;

RENDE NOTO

a tutti coloro che ne abbiano interesse, mediante pubblicazione del presente avviso all'albo pretorio comunale, che in data **15/04/2021** questi Comuni hanno avviato, in applicazione della normativa richiamata in premessa, i procedimenti di rinnovo, sino al 31 dicembre 2032, delle concessioni per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche insistenti sul proprio territorio.

Sono oggetto di rinnovo le concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche relative a posteggi inseriti in mercati periodici, saltuari e relative ai posteggi isolati, ivi inclusi quelli finalizzati allo svolgimento di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici e di vendita da parte dei produttori agricoli, scadute il 31 dicembre 2020 e prorogate dall'art. 76 comma 1 bis, della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17, nelle more della procedura di rinnovo in oggetto.

Fatto salvo quanto ulteriormente stabilito dai *“Criteri e a applicare alle procedure di rinnovo delle concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche ai sensi dell'articolo 76, comma 1 bis della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio)”*, di cui alla d.G.P. n. 443/2021, il rinnovo della concessione è subordinato al possesso, in capo al soggetto proprietario del ramo d'azienda commerciale a cui afferisce la concessione, dei seguenti requisiti:

- 1) sussistenza dei requisiti soggettivi, di onorabilità e professionali, ove richiesti, di cui all'articolo 5 e 14, comma 2 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17;

- 2) insussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia);
- 3) iscrizione al registro delle imprese quale impresa attiva nella tipologia di attività per cui è stata rilasciata la concessione oggetto di rinnovo;
- 4) sussistenza della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Il procedimento è avviato d'ufficio. Tuttavia, ai fini della procedibilità dello stesso, **è richiesta la presentazione, da parte dei privati interessati, come individuati di seguito, di una comunicazione, recante la dichiarazione, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, in ordine al possesso dei requisiti richiesti per procedere al rinnovo della concessione.**

Fasi del procedimento, ed oneri di comunicazione in capo ai privati interessati.

- Ai fini della procedibilità della procedura di rinnovo, **è fatto obbligo al proprietario dell'azienda a cui afferisce la concessione di rendere personalmente idonea dichiarazione, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, in merito al possesso dei requisiti, e/o alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 3, nelle forme di cui al modulo unificato "COMUNICAZIONE PER IL RINNOVO DELLE CONCESSIONI PER IL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE",** allegato al presente avviso e scaricabile dal portale <http://modulistica.comunitrentini.tn.it>. Detta comunicazione, corredata di tutti gli allegati previsti, dovrà essere trasmessa al Comune **entro il giorno 14/06/2021** mediante messaggio di posta elettronica certificata da spedire al seguente indirizzo: info@pec.unionealtanaunia.tn.it
- **Qualora l'azienda a cui afferisce la concessione sia attualmente gestita - a titolo di affitto d'azienda - da parte di un diverso soggetto, è fatto obbligo all'affittuario, titolare pro tempore della concessione, di avvisare il proprietario dell'avvio del presente procedimento, e degli obblighi di comunicazione che ricadono sul medesimo, come sopra precisati.** L'affittuario, che prosegua nella gestione dell'azienda, dovrà in ogni caso dichiarare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e mediante apposito allegato alla comunicazione resa dal proprietario, l'insussistenza – a proprio carico - delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia) e la sussistenza della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. Resta inteso che, ai fini dell'effettiva gestione, l'affittuario dovrà essere, altresì, in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa di settore.
- **Si fa espresso avviso che la mancata presentazione al Comune della comunicazione predetta, entro i termini stabiliti, comporterà, previa contestazione ai sensi dell'articolo 21 del D.P.P. 23 aprile 2013, n. 6-108/Leg., la definitiva non procedibilità per le procedure di rinnovo, ed il conseguente mancato rinnovo del titolo, anche in capo all'eventuale affittuario pro tempore.**
- Sulla base dei fatti, qualità e stati soggettivi, come sopra attestati dai privati interessati, il Comune rilascerà una nuova concessione con validità fino al 31 dicembre 2032. Sul nuovo titolo saranno riportati, per continuità, gli estremi del titolo precedente, e sullo stesso si trasferiranno anche i titoli di priorità già acquisiti.
- Qualora la concessione, alla data di avvio del procedimento, risulti intestata pro tempore ad altro soggetto per subingresso nella gestione temporanea dell'azienda, ed il proprietario di quest'ultima confermi, nell'ambito della dichiarazione di cui al comma 4, la continuità di tale gestione, essa verrà rinnovata direttamente in capo all'affittuario.
- Dopo aver rinnovato le concessioni fino al 31 dicembre 2032, il Comune provvederà, entro 180 giorni dal rilascio del provvedimento ed eventualmente anche a campione, alla verifica delle autocertificazioni rese ai sensi dei commi che precedono. Qualora,

all'esito della verifica, emergano irregolarità rispetto ai parametri previsti, si procederà alla revoca della concessione.

Ulteriori prescrizioni.

Ferma restando l'applicazione di ogni ulteriore previsione di legge, e di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 443/2021, si ritiene utile portare a conoscenza degli interessati le seguenti, ulteriori prescrizioni:

- nei casi in cui, al momento del rinnovo della concessione, sia in corso il procedimento di cui all'articolo 15, comma 2 del Regolamento di esecuzione della legge provinciale n. 17 del 2010, approvato con Decreto del Presidente della Provincia 23 aprile 2013, n. 6-108/Leg., concernente la verifica di regolarità contributiva del titolare della concessione, il rilascio della nuova concessione verrà sospeso fino alla conclusione ed all'esito del procedimento medesimo;
 - il numero massimo di concessioni di cui uno stesso soggetto può essere titolare, sia in qualità di proprietario che di gestore temporaneo della/e azienda/e a cui esse afferiscono, deve rispettare il seguente criterio:
 - a) se il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, è inferiore o uguale a cento, uno stesso soggetto può essere titolare o detentore di massimo due concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare. Gli imprenditori agricoli possono essere titolari o detentori di massimo due concessioni in posteggi riservati alla vendita dei prodotti agricoli e, nel caso in cui siano autorizzati ad esercitare anche il commercio al dettaglio, di ulteriori due concessioni di posteggio alternativamente del settore alimentare o non alimentare.
 - b) se il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, è superiore a cento, uno stesso soggetto può essere titolare o detentore di massimo sei concessioni di posteggio indipendentemente dal settore merceologico, ivi compresa la vendita dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli.
- Nei casi in cui uno stesso soggetto non rispetti i criteri di cui alle lettere a) e b), è tenuto ad effettuare la scelta relativamente ai posteggi per i quali intende ottenere il rinnovo delle concessioni, nell'ambito della comunicazione da rendere al Comune;
- eventuali subingressi, a titolo temporaneo o definitivo, nella titolarità delle concessioni interessate dal presente procedimento di rinnovo potranno essere effettuati sino alla data di presentazione della comunicazione da rendere al Comune. Effettuata tale comunicazione, e fino al rilascio della/e concessione/i oggetto del rinnovo, non saranno ammessi subingressi nella titolarità della concessione.

Romeno, 15.04.2021

Prot. n. 1092



Allegato:

- Modulo di "Comunicazione per il rinnovo delle concessioni per il commercio al dettaglio su aree pubbliche".